



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi
Sez. IV civile

1530/14
Spese 16/04/14
Deposito 2/05/14
Rg N. 14880/13
Rep. N. 3400/14
Gran. 10695/14
M



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 14880/13 R.G. promossa da :

Grazia Pia, residente in l t.
Torino, c. Tassoni n. 12 presso lo studio dell'Avv.
rappresenta e difende per procura in atti.

14 ed elettivamente domiciliata in
i, che la

Attrice

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo Procuratore ad negotia,
dr.ssa Anna Rosa Cavicchi per procura speciale del 13/07/2011 in autentica Notaio
dr. Tommaso Gherardi di Bologna, sedente in Bologna, v. Stalingrado n. 45 ed
elettivamente domiciliata in Torino, c. Galileo Ferraris n. 71 presso lo studio
dell'Avv. ati, che la rappresenta e difende per procura in atti.

Convenuta

e contro

Giuseppe, residente in Grugliasco, v. C

Convenuto contumace

Oggetto: risarcimento danni.

ES. note
R.M.M. N. 118
Com. 4. 118

16 MAG 2014 IL GIUDICE DI PACE
Prenotato copie n.
Rilasciato copia n.
Avv. [Signature]
Applicate marche per L. 14/14
Torino,
Il Funzionario

Il Funzionario

www.unarca.it

Conclusioni delle parti

All'udienza del 16/04/2014 le parti così concludevano:

parte attrice: note conclusive del 07/04/2014:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino;

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

condannare la UnipolSai Ass.ni S.p.a. Assicurazioni in persona del legale rappresentante *pro tempore* al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, come in atti determinati in favore della conchiudente, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento;

provvedere se del caso a condanna ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia.

Col favore delle spese di lite, comprese quelle stragiudiziali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15%, oltre spese di CTU e CTP, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, dando atto a tal proposito che l'importo risarcitorio richiesto è in relazione a fatto che costituisce incidentalmente il reato di cui all'art. 590 CP.

Disporsi, in relazione all'ammontare della emananda pronuncia di condanna, la trasmissione degli atti all'IVASS ex art. 148 n. 10 Cod. Ass..

Disporsi, se del caso, la trasmissione degli atti all'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Torino.

Parte convenuta: comparsa di costituzione e risposta:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,

rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione

Nel merito:

Dato atto che la Unipol Assicurazioni S.p.A. ha corrisposto alla Sig.ra

Grazia

IL GIUDICE DI PACE
 TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Pia l'importo di € 745,00,

Respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato rispettivamente il 15- 17/04/2013, l'attrice conveniva in giudizio la Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e Giuseppe, per sentir dichiarare tenuta e condannare la Compagnia convenuta al pagamento dei danni tutti o veriore accertanda, dedotta la somma di € 745,00 già corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre spese stragiudiziali e pronunce consequenziali. All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta società, con deposito e scambio di comparsa e fascicolo atti e documenti, domandando nel merito la reiezione della domanda attorea, dato atto della corresponsione della somma predetta ed in via istruttoria, disporsi ctu medico legale. La causa veniva istruita su base documentale e disposta CTU, sulle tolte conclusioni attoree, assunta a sentenza.

Motivi della decisione

Esponava l'attrice che il 29/08/2012, alle ore 07,20 circa, alla guida del veicolo Renault Clio tg. ED/ IV di sua proprietà, assicurato per la R.C.A. con la compagnia convenuta, percorreva in Robassomero, la S.P.1 via Lanzo, quando veniva tamponata dal veicolo VW Passat tg. TO 668/ i proprietà e condotto da Giuseppe, come da modello CAI sottoscritto. Risarciti dalla Unipol S.p.A. i danni materiali subiti nell'importo di € 1.900,00, senza nulla eccepire in ordine alla responsabilità, l'esponente precisava di aver ottenuto il risarcimento dei danni fisici, accertati al DEA dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, con diagnosi di "cervico - lombalgia post traumatica", con postumi del 4%, ITP al 50%, per 20 gg

IL GIUDICE DI PACE
Dott. GIUSEPPE DE VITO
DE VITO GIUSEPPE

ITP al 25% per 20 gg, come da allegata relazione medico legale del dr. Z.
 Assumeva l'attrice che a seguito dei danni fisici subiti come sopra, si sottoponeva a visite specialistiche, ad indagini strumentali ed a terapie FKT, stante i dolori patiti, come da allegata documentazione prodotta e si sottoponeva a visita medico legale dal consulente medico legale fiduciario della Compagnia, che formulava l'offerta di € 745,00, trattenuta in acconto sul maggior dovuto.

Domandava pertanto l'attrice liquidarsi:

per IPT al 4%	€ 3.197,55,
per ITP min per gg 20	€ 457,00
per ITP min per gg 20	€ 228,50
per danno non patrimoniale personalizzato	€ 1.164,97
così, per un totale di	€ 5.047,97.
a cui si aggiungano:	
per spese mediche	€ 80,80
per consulenza medico legale (dr. Z. i)	€ 250,00.

Domandava l'attrice la condanna al risarcimento in via autonoma del danno morale, come valore ulteriore rispetto a quello tabellare, risarcibile anche per le lesioni micro permanenti, alla stregua della giurisprudenza di merito più recente e di legittimità richiamata anche in via presuntiva, qualora non sia stata contestata l'esistenza del danno ed in riferimento alla condotta del danneggiante, che costituisce ipotesi delittuosa ex art. 590 c.p.; nonché, al pagamento delle spese stragiudiziali, in riferimento alla comprovata attività ex art. 148 cod. ass..

Costituendosi in giudizio, la convenuta Assicurazione contestava quanto ex adverso dedotto, in ordine all'effettiva sussistenza dei pregiudizi lamentati dall'attrice,

IL GIUDICE DI PACE
 UFFICIO DEL GIUDICE

riscontrati presso il fiduciario medico legale, dr. ssa Anna C. esclusivamente nell'ITP di max 20 giorni al 50% e minima di 20 giorni di ITP al 25%.

Eccepiva la convenuta l'assenza di prova del danno fisico lamentato dall'attrice, in riferimento all'art. 139, cc. 2 cod. ass., come novellato dal D.l. n. 1/12, poi convertito in legge entrata in vigore in data 26/03/2012 e all'art. 32, c. 3 quater L. n. 27/2012, per cui il danno biologico permanente è risarcibile solo se riscontrato attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo e comprovato il nesso causale e quello temporaneo se accertato dal medico strumentalmente o visivamente o alla stregua di una concreta evidenza scientifica.

L'eccezione medesima veniva enunciata de iure ex art. 148 cod. ass.

In riferimento alla personalizzazione del danno ed al danno morale, la Compagnia convenuta richiamava le sentenza C.C. Sez. U. n. 26972/08 con esplicito riferimento ai parametri delineati dall'art. 139 cod. ass. e sulla palese contraddizione con il disposto medesimo, che già prevede l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

Contestava la parte medesima le spese mediche attoree, riconoscibili solo se strettamente attinenti alle lesioni de quibus ed in costanza di malattia, ad esclusione di quelle successive al periodo della temporanea, di quelle offerte in tempi ragionevoli dal servizio sanitario nazionale limitando ancora ad esse quelle non sostenute in conseguenza alle deficienze del sistema medesimo, anche con rimborso parziale, salvo applicazione dell'art. 1227, 2 c.c..

Eccepiva infine la Unipol Assicurazioni S.p.A. la non rimborsabilità delle spese stragiudiziali, alla scorta dei pronuncia C.C. n. 997/2010, che le legittima se valutate alla stregua dell'esito finale della lite.

IL CAPOCOSTA DI PACE
Dessa Assicurazioni Unipol

Riferiva infine la stessa di aver già corrisposto € 745,00 all'attrice.

Si osserva ex art. 115, c. 1 c.p.c., che sono pacifiche le modalità del sinistro e la responsabilità della causazione del medesimo, i cui danni materiali conseguentemente venivano ristorati integralmente dalla convenuta Compagnia di Assicurazione nell'importo di € 1.190,00, corrisposto al cessionario del credito (doc. 2 di parte attrice), nonché la corresponsione predetta, accettata in acconto sul maggior dovuto dall'attrice (doc. 6 di parte attrice).

Ciò posto, la convenuta Compagnia contesta il nesso eziologico, in riferimento ai danni lamentati dall'attrice.

L'eccezione, genericamente enunciata da parte convenuta, è infondata.

Le conclusioni della CTP ante causam dr.ssa C. Anna, fiduciaria della Unipol Assicurazioni S.p.A., alla quarta pagina della relazione, confermano, *expressis verbis* la sussistenza del nesso di causalità fra evento e lesione, con crocettazione apposta del "SI" alla voce: "Rapporto causale fra evento e lesioni", valutate ex art. 32, quater L. n. 27/2012 (doc. 1 di parte convenuta).

All'esito dell'istruttoria documentale, rileva il verbale del P.S. del cennato Ospedale, ove l'attrice si recava il giorno successivo all'occorso, che attesta l'avvenuto accertamento radiologico (RX colonna cervicale e lombo sacrale), con diagnosi: "Cervico lombalgia post trauma" (doc. 3 - di parte attrice).

La certificazione è corredata in atti dalla RX originale.

Sul danno biologico permanente, la CTU, dr.ssa Roberta S. conclude a pag. 7 :

- 1) Dall'incidente per cui è causa derivò un trauma distorsivo del rachide cervicale, da "colpo di frusta" e una successione lombare compatibile con la dinamica d'vento di tamponamento con vettori di forza coinvolti in senso antero-posteriore.";
- 2)... tenuto in debito conto le già citate preesistenze degenerative artrosiche è

IL GIUDICE DI PACE
D.ssa Anna Carla TEDESCHI

E' inoltre liquidabile fra gli esposti il costo della visita medico legale preventiva di € 268,40, come da fattura n. 548/2012 dr. Z. Stefano (doc. 10 di parte attrice).

In ordine alle spese sostenute nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. n. 669/1990 e successive modifiche, divengono una componente del danno da liquidarsi sotto forma di spese vive o giudiziali (cfr. C.C. n. 2275/2006, n. 997/2010).

Detta attività riveste un'autonoma rilevanza ex art. 20 D.M. 10/03/2014 ed è liquidabile in considerazione della fattispecie, che non può prescindere dal preventivo riconoscimento di € 745,00, già corrisposti all'attrice e dal quantum debeatur come

sopra accertato. In conseguenza, si ritengono liquidabili secondo la Tabella della

cennata norma, al n. 25, per scaglione di valore in € 600,00, oltre IVA e CPA in riferimento ai valori medi ex art. 19, c. 1 D.M. n. 55/2014, in vigore dal 03/04/2014.

Sulla domanda di risarcimento per i danni morali e sulla personalizzazione del danno, si osserva che la C.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, affermava il principio di diritto, per cui il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. consiste in quello determinato dalla lesione d'interessi inerenti la persona, non connotati da

interessi economici nei casi previsti da legge ed il suo risarcimento postula la sussistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ovvero in riferimento alla responsabilità oggettiva. Afferma la Suprema Corte che l'art. 2059 c.c. è norma di rinvio a leggi che determinano il danno non patrimoniale, come l'art. 185 c.p. (conseguente a reato) ovvero in relazione a valori personali (ad esempio la l. n. 89/2001). Al di fuori dei casi di legge, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione. In buona sostanza ed in conformità, è data tutela al "danno morale (non patrimoniale)" fuori dei casi ex lege, soltanto se è



LA CANTIERE DI PADOVA
DIRETTORE RESPONSABILE
[Handwritten signature]

accertata la sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile alla persona:”... deve sussistere un’ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

L’art. 139 c. 3 cod. ass. già consente al giudice adito la personalizzazione del danno biologico ai sensi del c. 1 ovvero una liquidazione del risarcimento aumentabile di non più di un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce l’autonoma risarcibilità del danno morale anche in caso di cd. lesioni micro permanenti, come voce di danno biologico da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente, in ossequio ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale (C.C. n. 20292/12 e Tr. Torino, Sez. III, nn. 1371 e 1717 del 2013).

Ritenutane la fondatezza, la domanda è accoglibile, in quanto prospettata in tal senso e pertanto si ritiene di liquidare in via presuntiva ed equitativa la somma di € 250,00.

Non sono ravvisabili i presupposti di applicazione dell’art. 96, 3 c. c.p.c., introdotto con L. n. 69/2009 comportante l’abrogazione dell’art. 385, 4 comma c.p.c., già introdotto dall’art. 13 D. Lgs n. 40/2006, da ricondursi alla lite temeraria ovvero alla responsabilità processuale aggravata ex art. 88 c.p.c., connotata dall’aver agito o resistito con comprovata mala fede o colpa grave, in quanto non precisamente riferibile alla convenuta e in riferimento a quanto diversamente accertato in giudizio sotto il profilo medico legale (cfr. C.C. n. 5734/04, n. 21393/05, n. 20995/11).

In ragione di quanto sopra, la domanda attorea è accoglibile e per l’effetto, la convenuta Compagnia di Assicurazioni va condannata al pagamento a titolo di risarcimento dei danni fisici, subiti dall’attrice, oltre a rivalutazione monetaria ed

interessi legali dal fatto al saldo ed a titolo di danni morali, nonché delle spese stragiudiziali, come sopra determinati.

Il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e sussiste sin dal momento del sinistro ed in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (C.C. n. 21192/04).

Va concessa la rivalutazione monetaria, trattandosi debito di valore, la cui liquidazione è concessa all'attualità (C.C. n. 14202/04).

All'attrice andranno rifuse le spese di CTP

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da ~~dispositivo ai sensi dell'art. 4 D. M. 10/03/2014 secondo la natura ed importanza~~ della causa e con riguardo al decisum (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011).

Sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto, con rifusione all'attrice di € 244,00 già versate in acconto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attrice Grazia Pia, che liquidano nell'importo complessivo di € 1.395,90, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria, al risarcimento dei danni morali dalla medesima patiti, che si liquidano in € 250,00 ed altresì, al pagamento delle spese stragiudiziali, che si liquidano in € 600,00, oltre IVA e CPA.

IL GIUDICE DI PACE
Torino Anna Teresa TEBESSCHI

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 12%, € 108,00 per esposti ed € 268,40 per spese di CTP ante causam.

Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, con rifusione all'attrice di € 244,00 già versate in acconto.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.



Costi deciso in Torino, li 30/04/2014.

IL CANCELLIERE
Leonardo Petracco

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Maria Antonietta TROTTA
Maria Antonietta Trotta



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Maria Antonietta TROTTA
2/05/14

IL CANCELLIERE
Leonardo Petracco